REGOLAMENTO (CE) N. 1218/1999 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1999

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 861/1999 [2], in particolare l'articolo 9,

(1) considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

(2) considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano altresì a qualsiasi nomenclatura che riprenda la nomenclatura combinata anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da normative comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

(3) considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, per i motivi indicati nella colonna 3;

(4) considerando che è opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere utilizzate dal titolare, per un periodo di 60 giorni, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [3];

(5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella contenuta in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzate a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

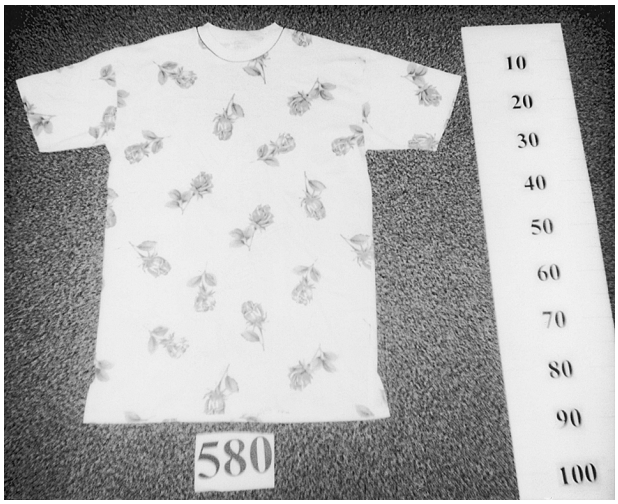
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
[2] GU L 108 del 27.4.1999, pag. 11.
[3] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione della merce	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Padiglione da giardino (dimensioni 3 m × 3 m), costituito da una copertura di tessuto di lamelle di polietilene di larghezza inferiore a 5 mm, ricoperto sulle due facce di materia plastica percettibile ad occhio nudo. Quest'articolo è presentato con paletti metallici destinati a costituire la sua armatura e dei tenditori che ne permettono l'ancoraggio al suolo	3926 90 91	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 a) del capitolo 59 nonché dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 91
2. Indumento di maglia (100 % cotone), leggero e ampio, con dei motivi decorativi stampati su tutto l'indumento, che scende sino a metà coscia (lunghezza totale: 90 cm). Esso presenta una scollatura rotonda con un bordo a maglia applicato, maniche corte, un orlo all'estremità delle maniche e alla base, nonché spacchi laterali alla base di una lunghezza di circa 10 cm (abito intero) (cfr. fotografia n. 580) (*)	6104 42 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 6104 e 6104 42 00. Cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative ai codici da 6104 41 00 a 6104 49 00. Si esclude la classificazione come camicia da notte, in quanto l'indumento in questione, per le sue caratteristiche oggettive, può essere portato indifferentemente a letto e in altri posti e, pertanto, non è destinato a essere portato esclusivamente o essenzialmente come camicia da notte. Data la lunghezza dell'indumento, lo stesso non può essere classificato al codice NC 6109
3. Indumento di maglia (100 % cotone), leggero e ampio, con dei motivi decorativi stampati su tutto l'indumento, che scende sino a sotto le ginocchia (lunghezza totale: 120 cm), senza maniche. Esso presenta una scollatura ampia e arrotondata con un bordo di maglia applicato. La base dell'indumento è orlata e presenta spacchi laterali di una lunghezza di circa 22 cm (abito intero) (cfr. fotografia n. 581) (*)	6104 42 00	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 6104 e 6104 42 00. Cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative ai codici NC da 6104 41 00 et 6104 49 00. Si esclude la classificazione come camicia da notte, in quanto l'indumento in questione, per le sue caratteristiche oggettive, può essere portato indifferentemente a letto e in altri posti e, pertanto, non è destinato a essere portato esclusivamente o essenzialmente come camicia da notte. Data la lunghezza dell'indumento, lo stesso non può essere classificato al codice NC 6109
4. Indumento di tessuto in tinta unita (100 % poliammide) di uno spessore di 0,1 mm, spalmato sulla superficie interna di materia plastica non cellulare (poliuretano), con fodera imbottita e impuntita. L'indumento in questione presenta un doppio collo di cui uno è di stoffa a maglia felpata, un'apertura completa sul davanti munita di bottoni a pressione che si chiude da sinistra a destra. Esso presenta maniche lunghe con chiusura lampo all'estremità e due tasche inserite all'altezza della vita. Questo indumento scende sino alle anche (lunghezza totale: 75 cm) e presenta un elemento restringente alla base (indumento simile ad una giacca a vento) (cfr. fotografia n. 583) (*)	6201 93 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 8 del capitolo 62, dalla nota 2 a) 1) del capitolo 59, nonché dal testo dei codici NC 6201 e 6201 93 00. L'indumento è confezionato con tessuto la cui spalmatura con materia plastica non è percettibile ad occhio nudo

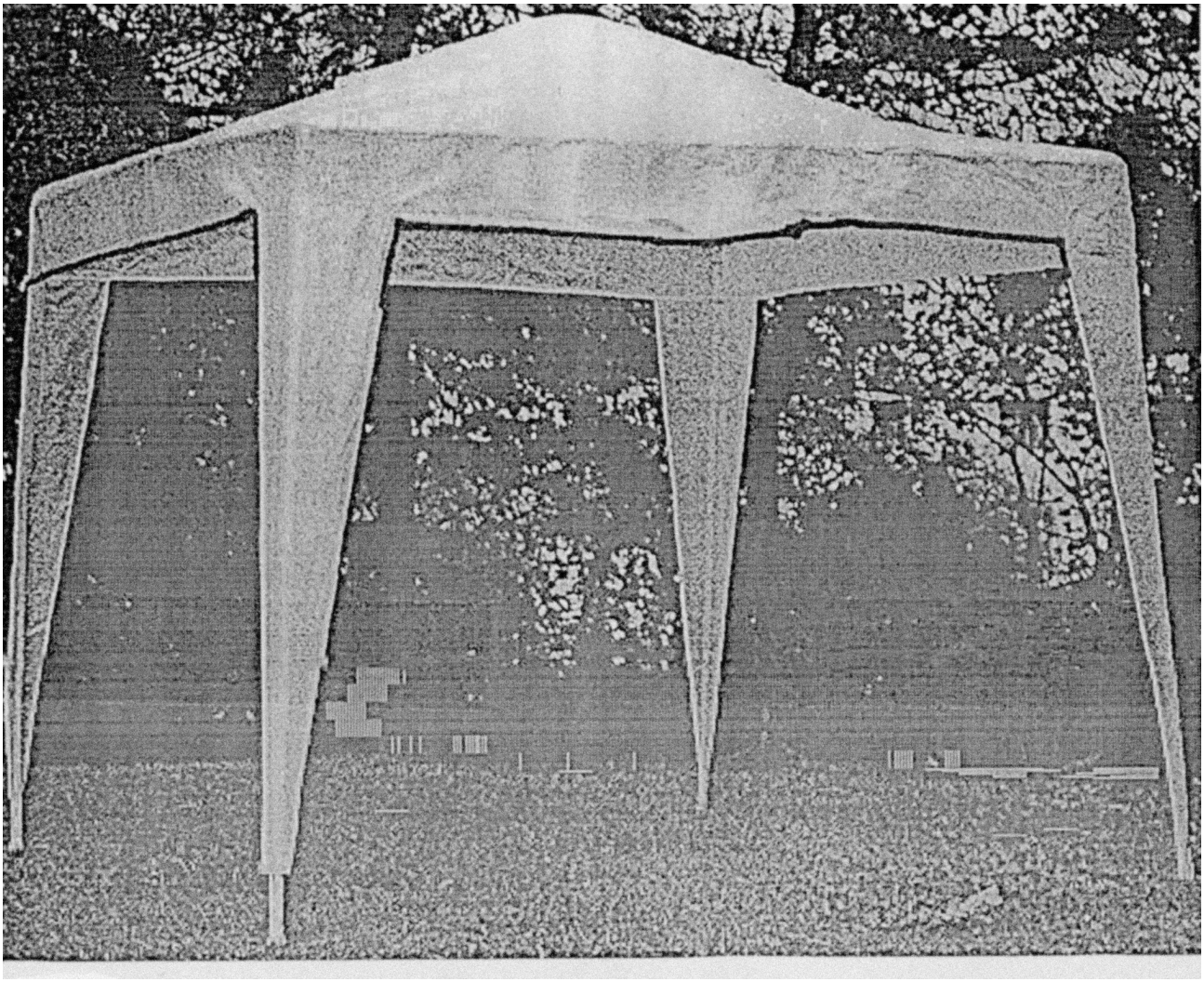
Descrizione della merce	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
5. Indumento di tessuto, bicolore, di fibre sintetiche (100 % nylon), senza maniche, che copre la parte superiore del corpo sino alle anche. Esso presenta una scollatura a V, un'apertura completa sul davanti che si chiude con cerniera lampo ed è stretto in basso da un elastico. Presenta dei larghi giromaniche con la parte inferiore munita parzialmente di un elastico. Presenta una tasca esterna munita di chiusura del tipo «velcro», dei passanti ed una cintura tessile regolabile munita di fermaglio. L'indumento in questione è interamente foderato. Esso contiene due pannelli frontali e uno dorsale inseriti di materia plastica alveolare (altro indumento) (cfr. fotografia n. 582) (*)	6211 43 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 8 del capitolo 62 nonché dal testo dei codici NC 6211, 6211 43 e 6211 43 90. Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6211. Quest'indumento, per le sue caratteristiche oggettive, non può essere considerato come un giubbotto di salvataggio della voce 6307
6. Padiglione da giardino (dimensioni 3 m × 3 m), costituito da una copertura di tessuto spesso (100 % cotone). Quest'articolo è presentato con paletti metallici destinati a costituire la sua armatura e dei tenditori che ne permettono l'ancoraggio al suolo. Il tessuto costituisce il tetto dell'articolo e copre i quattro paletti (cfr. fotografia n. 588) (*)	6306 91 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 del capitolo 63, nonché dal testo dei codici NC 6306 e 6306 91 00. Dato che l'articolo in questione è aperto sui quattro lati, esso non può essere considerato come una tenda.


10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
580


10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
581


MUSTO
MUSTO
10
20
30
40
50
60
582


10
20
30
40
50
60
583



(*) Le foto hanno carattere puramente indicativo.